



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO V	<u>PIANIFICAZIONE e ASSETTO DEL TERRITORIO</u> <u>CENTRO STORICO</u>
SETTORE	Vigilanza Edilizia

DETERMINAZIONE

N. 307 / gen. del 22/12/2011	N. 56 del 14.12.2011
-------------------------------------	-----------------------------

Oggetto: Legge 23.12.1994, n.724 – art.39, comma 19.
Annullamento acquisizione al patrimonio comunale di immobile abusivo e area di sedime.
Ditta: Orgioni Giorgio.

L'anno duemilaundici, addi quattordici del mese di dicembre, alle ore 10.00 nel proprio ufficio

IL CAPO SETTORE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

Viste le disposizioni sindacali prot.n.29800/I del 07.06.2011 e prot.n.54351/U del 27.10.2011 di incarico temporaneo al sottoscritto di funzione vicaria di dirigente del Settore Vigilanza Edilizia,

IL CAPO SETTORE

Premesso che il sig. Orgioni Giorgio, nato a Roma il 03.03.1934 e residente a Supino in Via La Quercia n.26, C.F. RGN GRG 34C03 H501T, ha presentato in data 01.03.1995, prot.n.31547 del 20.04.1995, istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n.724/94, per l'avvenuta posa in opera di un prefabbricato destinato a civile abitazione ad un piano terra con antistante veranda, della superficie coperta complessiva di mq.40 circa, il tutto realizzato in Via San Felice Circeo km.7+500, lott. "Terrasalute", su terreno distinto, allora, in Catasto del Comune di Terracina al Foglio 120 particelle 886-904 e 1400, adempiendo agli oneri previsti per la sanatoria stessa;

Dato atto che detta costruzione abusiva, intestata al citato sig. Orgioni Giorgio, rifinita in ogni sua parte e regolarmente abitata, è stata oggetto dei provvedimenti repressivi previsti dall'art.7 della legge 28.02.1985 n.47 ed acquisita al patrimonio comunale con atto rep.n.49041 del 21.12.1992, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina in data 27.04.1994 al n.67, Reg.Gen. n.7307, Reg.Part. n.4900;

Considerato che l'art.39 della legge n.724/94, al comma 19, dispone che "Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate, disposte in attuazione dell'art.7, terzo comma, della legge 28.02.85 n.47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel Pubblico Registro Immobiliare...Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del Comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 31.12.94";

Visto che con nota prot.n.60317/I del 0512.2011 il sig. Orgioni Giorgio ha chiesto, secondo il richiamato disposto dell'art.39, comma 19, della legge n.724/94, l'adozione di un apposito atto necessario per l'annullamento della sopracitata acquisizione;

Riscontrato che la sopraindicata istanza di sanatoria è stata esaminata con esito favorevole per la sua definizione dai preposti tecnici incaricati, rientrando le opere abusive tra quelle sanabili in forza della legge n.724/94, art.39 e delle deliberazioni di Giunta Comunale n.25/95, n.252/2002 e n.387/2003;

Ritenuto necessario, per i predetti motivi, di dover adottare formale provvedimento nel senso indicato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 39, comma 19, della legge 23.12.1994, n.724;

Visti:

- l'art. 7, terzo comma, della legge 28.02.1985, n.47;
- l'art. 39 della legge 23.12.1994, n.724;




Ritenuta la propria competenza,

DETERMINA

- 1) di prendere atto che l'immobile indicato in premessa, sito in Via San Felice Circeo km.7+500, lott. "Terrasalute", realizzato su terreno, allora, distinto al Foglio 120 particelle 886-904-1400, attualmente in catasto al Foglio 120 particella 2205, consistente in un alloggio, in struttura prefabbricata, composto da unico piano terra, della superficie coperta complessiva di mq.40 circa, è stato oggetto di istanza di sanatoria, ai sensi dell'art.39 della legge 23.12.94 n.724, presentata dal sig. Orgioni Giorgio, e che alla data del 31.12.94 non è stato destinato ad attività di pubblica utilità;
- 2) di disporre la cancellazione, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, a cura e spese del richiamato intestatario sig. Orgioni Giorgio, della nota di trascrizione n.67 del 27.04.1994, Reg.Gen. n.7307, Reg.Part. n.4900;
- 3) di autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Latina ad effettuare detta cancellazione, esonerandolo da ogni ingerenza e responsabilità in merito;
- 4) di consentire che dalla data di esecutività della presente determinazione l'immobile sopradescritto ritorna nella piena e libera disponibilità del medesimo sig. Orgioni Giorgio, originario proprietario del bene in esame;
- 5) di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva da oggi e va pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per tramite l'Ufficio Segreteria Generale;
 - va annotata nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali – Segreteria Generale.

IL CAPO SETTORE
I.D.T. Geom. Albino Marostica



Terracina, 14 dicembre 2011

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO
Dott.ssa Ada Nasti

Terracina, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato ^{*}affisso il giorno **22 DIC. 2011** sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

IL MESSO COMUNALE


(Gianpaolo OTTOCENTO)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marco Raponi

Terracina, **22 DIC. 2011**

* PUBBLICATO